REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1261 del 05 agosto 2020

Oggetto: Art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 convertito dalla legge n. 60/2019; DGR n. 115/2020 recante “Modifica DGR n. 82 del 28.01.201 L.R. n. 13, art. 3, comma 2 lett. c) punto 3 - Direttiva vincolante per gli Enti del SSR in materia di spesa del personale” - Rideterminazione del tetto di spesa del personale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, del dirigente della posizione di funzione Risorse umane e formazione, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, nonché l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta che del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l’articolo 28, comma 1, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di rideterminare, in applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019 n. 60, come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la DGR n. 115 del 10 febbraio 2020 il tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario regionale a decorrere dall’annualità 2020 nei termini seguenti (in migliaia di Euro):

ENTE	COSTO PERSONALE ANNO 2004	TETTO 2004 - 1,4%	TETTO DEL PERSONALE EX DGR 82/2019	TETTO DEL PERSONALE EX DGR 115/2020	NUOVO TETTO DEL PERSONALE
ASUR	636.680	627.766	610.279	612.495	**615.364**
AOU OSP. RIUNITI AN	142.548	140.552	156.700	156.700	**157.700**
AO MARCHE NORD	94.638	93.313	95.100	95.100	**95.800**
INRCA	57.249	56.448	56.000	56.000	**56.300**
TOTALE	**931.115**	**918.079**	**918.079**	**920.295**	**925.164**

2. di precisare:
   - che gli incrementi del tetto di spesa rientrano nel bilancio degli enti del SSR nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo per l'anno 2020 di cui alla DGR n. 1674 del 30 dicembre 2019. Per quanto riguarda ASUR, dovranno essere finalizzati in particolare al potenziamento dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Per quanto riguarda l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona saranno subordinati all'attivazione di due posti letto di day hospital e di due posti letto di degenza ordinaria aggiuntivi presso l'Unità spinale di dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona per raggiungere il totale di dieci posti letto, in attuazione del Piano sociosanitario 2020-2022 e della delibera dell'Assemblea legislativa n. 107/2020; dovrà altresì essere assicurata la continuità della funzione di assistenza diabetologica in età pediatrica;
   - che il presente provvedimento costituisce direttiva vincolante per i direttori generali degli enti del SSR secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lett. c) punto 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 3, comma 2 lett. c) punto 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 prevede che la Giunta regionale impartisca direttive vincolanti ai direttori generali, con particolare riguardo: al controllo della spesa e ai limiti relativi alla stipula di contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.

L' articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), nel definire il quadro economico di compatibilità entro il quale devono essere programmate le assunzioni di personale, a valere sul triennio 2010-2012 ha stabilito che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'l,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni […]». L'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall'art. 1, comma 584 lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 comma 454 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applichino in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».

In tale contesto normativo la Giunta regionale, considerato che i vincoli imposti alle aziende ed enti del SSR non risultavano più coerenti agli incrementi/decrementi del costo del personale verificatisi successivamente all'annualità 2004 a seguito delle modifiche intervenute rispetto agli ambiti di attività degli enti medesimi e che il Tavolo degli adempimenti previsto dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 verifica il rispetto del vincolo di spesa del personale a livello regionale, con deliberazione n.82 del 28 gennaio 2019 ha rideterminato il tetto del personale degli enti del SSR come segue (in migliaia di Euro):

ENTE	COSTO PERSONALE ANNO 2004	TETTO 2004 - 1,4%	NUOVO TETTO DEL PERSONALE EX DGR 82/2019
ASUR	636.680	627.766	**610.279**
AOU OSP. RIUNITI AN	142.548	140.552	**156.700**
AO MARCHE NORD	94.638	93.313	**95.100**
INRCA	57.249	56.448	**56.000**
TOTALE	**931.115**	**918.079**	**918.079**

Successivamente, l'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha previsto quanto segue:
«1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 , e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In applicazione della normativa sopra riportata, per incrementare in modo stabile il tetto di spesa del personale e quindi la relativa capacità di spesa degli enti del SSR, ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto dell'equilibrio economico, con deliberazione n. 115 del 10 febbraio 2020 la Giunta regionale ha rideterminato il tetto di spesa del personale degli enti medesimi a decorrere dall'annualità 2019 nei termini seguenti (in migliaia di Euro):

ENTE	COSTO PERSONALE ANNO 2004	TETTO 2004 - 1,4% ATTUALE	TETTO DEL PERSONALE EX DGR 82/2019	NUOVO TETTO DEL PERSONALE EX DGR 115/2020
ASUR	636.680	627.766	610.279	**612.495**
AOU OSP. RIUNITI AN	142.548	140.552	156.700	**156.700**
AO MARCHE NORD	94.638	93.313	95.100	**95.100**
INRCA	57.249	56.448	56.000	**56.000**
TOTALE	**931.115**	**918.079**	**918.079**	**920.295**

con un incremento del tetto del personale dell'ASUR di Euro 2.216.000, finalizzato allo sviluppo dei Servizi di prevenzione e tutela della Salute, alle reti territoriali, al riordino della Medicina generale.

Al fine di continuare il percorso di incremento stabile del tetto di spesa del personale per l'annualità 2020 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 comma del d.l. n. 35/2019, ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto dell'equilibrio economico, si è proceduto, in collaborazione con il Servizio Risorse finanziarie e bilancio, alla quantificazione del valore corrispondente al «10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale 2020 rispetto all'esercizio precedente», che risulta pari a Euro 4.869.000.

Considerato che a seguito dell'emergenza COVID-19 si rende contemporaneamente necessario potenziare i Servizi di prevenzione e tutela della salute dell'ASUR e garantire alle aziende ospedaliere maggiore capacità di spesa per il personale in ragione della pandemia, si ritiene congruo incrementare il valore del tetto di spesa del personale degli enti del SSR a decorrere dall'annualità 2020 come di seguito esposto (in migliaia di Euro):

ENTE	COSTO PERSONALE ANNO 2004	TETTO 2004 - 1,4%	TETTO DEL PERSONALE EX DGR 82/2019	TETTO DEL PERSONALE EX DGR 115/2020	NUOVO TETTO DEL PERSONALE
ASUR	636.680	627.766	610.279	612.495	**615.364**
AOU OSP. RIUNITI AN	142.548	140.552	156.700	156.700	**157.700**
AO MARCHE NORD	94.638	93.313	95.100	95.100	**95.800**
INRCA	57.249	56.448	56.000	56.000	**56.300**
TOTALE	**931.115**	**918.079**	**918.079**	**920.295**	**925.164**

Gli incrementi sono stati quindi definiti con gli obiettivi di cui sopra a partire dal peso percentuale del tetto del personale assegnato agli enti con DGR n. 115/2020:

- ASUR: 66,55%;
- AOU Ospedali Riuniti Ancona: 17,03%;
- AO Marche Nord: 10,33%;
- INRCA: 6,09%.

Il provvedimento stabilisce in particolare che l'ASUR dovrà finalizzare l'incremento al potenziamento dei Servizi di prevenzione e tutela della salute e che per l'AOU Ospedali Riuniti di Ancona la maggiore capacità di spesa potrà essere utilizzata subordinatamente al reperimento delle risorse umane necessarie per l'attivazione di due posti letto di day hospital e di due posti letto di degenza ordinaria aggiuntivi presso l'Unità spinale dell'Azienda medesima al fine di raggiungere un totale di dieci posti letto, in attuazione del Piano sociosanitario 2020-2022 e della delibera dell'Assemblea legislativa n. 107/2020. Dovrà altresì essere assicurata la continuità della funzione di assistenza diabetologica in età pediatrica.

L'incremento del tetto di spesa rientra nei bilanci aziendali nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo per l'anno 2020 di cui alla DGR n. 1674 del 30 dicembre 2019.

Come già previsto nelle precedenti deliberazioni n. 82/2019 e n. 115/2020, gli enti del SSR sono tenuti ad attivare le previste relazioni sindacali ai fini della definizione delle politiche occupazionali nei limiti delle risorse stabilite nella tabella di cui sopra.

A livello regionale è attivato presso il Servizio Sanità un tavolo di monitoraggio con gli enti del SSR e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto le politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione del d.m. n. 70/2015 e al fabbisogno dei servizi del territorio.

Al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, gli enti del SSR trasmetteranno, su richiesta del Servizio Sanità e nei tempi ivi previsti, la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG).

In caso di scostamento, l'ente interessato adotta in tempo utile tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa.

Azioni di riorganizzazione delle attività degli enti del SSR e/o disposizioni degli organi competenti potranno comportare la revisione dei tetti sopra stabiliti.

Con note del 3 agosto 2020 le direzioni generali, le organizzazioni sindacali delle aree del comparto e della dirigenza e, in applicazione della DGR n. 149/2014, le Confederazioni CGIL CISL e UIL sono state informate del contenuto della direttiva.

Per le ragioni evidenziate si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

Il dirigente
(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1261.pdf - FA286FB83A3D16623494CD354F850F22610B7DB210F0D410E9C7528230021077